



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA AGRARIA (AIIA)

## TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI

### ART. 1

E' costituita l'Associazione Italiana di Ingegneria Agraria denominata negli articoli che seguono AIIA. L'AIIA ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con DPR del 10 ottobre 1987.

### ART. 2

L'AIIA ha la sede sociale in Roma.

### ART. 3

L'AIIA persegue i seguenti scopi:

- a) portare il suo contributo tecnico e scientifico in questioni di interesse generale nell'ambito dell'Ingegneria Agraria, cioè di quelle discipline scientifiche e tecniche attinenti le opere di Ingegneria applicata allo sviluppo degli interi sistemi agricolo e forestale;
- b) favorire le relazioni fra gli studiosi e gli operatori che si dedicano all'Ingegneria Agraria;
- c) promuovere lo sviluppo dell'Ingegneria Agraria nei suoi vari rami;
- d) incoraggiare, coordinare e svolgere - anche per conto terzi - ricerche in tema di Ingegneria Agraria anche costituendo appositi centri;
- e) favorire per mezzo di corsi di insegnamento borse di studio e analoghe agevolazioni, la formazione di tecnici specializzati nell'Ingegneria Agraria;
- f) promuovere attività e manifestazioni per la trattazione di questioni di carattere storico e culturale pertinenti l'Ingegneria Agraria;
- g) promuovere e mantenere collegamenti con istituzioni affini italiane ed estere;
- h) promuovere manifestazioni di studio per la trattazione di questioni e problemi di carattere scientifico e tecnico pertinenti l'Ingegneria Agraria.

### ART. 4

Per la divulgazione degli scopi elencati nell'art. 3 del presente Statuto, l'AIIA si avvale della "Rivista di Ingegneria Agraria", come proprio organo ufficiale e dei quaderni della rivista di Ingegneria Agraria.

Il Direttore della Rivista è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

### ART. 5

L'AIIA non persegue scopi di lucro o di interesse di categoria. Essa inoltre funziona secondo le norme contenute in un proprio regolamento deliberato dall'Assemblea dell'AIIA nei modi di legge.

### ART. 6

L'AIIA aderisce alla Commission Internationale du Génie Rural (CIGR) in tutte le sue forme dirette ed indirette e la rappresenta in campo nazionale.

## TITOLO II SOCI

### ART. 7

Possono essere ammessi a far parte dell'AIIA cittadini italiani e stranieri, laureati in Ingegneria, in Scienze Agrarie e Forestali o in altre discipline afferenti i sistemi agricoli e forestali, come pure tecnici di riconosciuta competenza che svolgano attività nel settore dell'Ingegneria Agraria, nonché studenti universitari e diplomati nel settore.

### ART. 8

L'AIIA è formata da cinque categorie di soci:

- a) onorari;
- b) sostenitori;
- c) ordinari;
- d) collettivi;
- e) juniores.

Sono *soci onorari* coloro che, per particolare riconoscimento dell'AIIA hanno acquisito prestigio nell'ambito delle discipline attinenti l'Ingegneria Agraria. Essi vengono eletti dall'Assemblea dell'AIIA su proposta del Consiglio Direttivo e non possono essere in numero superiore a 40, di cui il 30 % potrà essere scelto fra personalità straniera.

La ripartizione fra le varie sezioni viene deliberata dal Consiglio Direttivo tenendo conto del numero degli iscritti alle sezioni stesse. Sono *soci sostenitori* persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni, imprese pubbliche e private operanti nei campi di interesse dell'AIIA che diano particolare sostegno finanziario alla vita dell'AIIA stessa. Essi vengono ammessi su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Sono *soci ordinari* le persone fisiche che, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 7 del presente statuto, sono stati ammessi a far parte dell'AIIA, a seguito della presentazione di due soci e su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Sono *soci collettivi* enti pubblici e privati, imprese pubbliche e private operanti nei campi di interesse dell'AIIA. Essi vengono ammessi su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Sono *soci juniores* studenti universitari, diplomati e laureati sino al compimento del 35° anno di età. Essi vengono ammessi su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori, i soci ordinari, i soci collettivi e i soci juniores sono tenuti a versare annualmente le rispettive quote sociali stabilite a norma del presente statuto.

Tutti i soci ricevono in omaggio la Rivista di Ingegneria Agraria e i Quaderni che via via verranno pubblicati.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni presentate al Presidente dell'AIIA con lettera raccomandata; esse hanno effetto per l'anno sociale successivo;
- b) esclusione a seguito del mancato versamento della quota sociale per tre anni consecutivi o per altri gravi motivi su decisione motivata del Consiglio Direttivo.

### ART. 9

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

### **TITOLO III ORGANI DELL'AIIA**

#### *ART. 10*

Gli organi dell'AIIA sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **TITOLO IV ASSEMBLEA**

#### *ART. 11*

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote sociali sino all'esercizio precedente. Essa può essere convocata in via ordinaria e in via straordinaria. All'Assemblea competono i seguenti poteri:

- a) eleggere le cariche sociali come indicate nell'art. 12 del presente Statuto;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e sul bilancio preventivo dell'anno in corso;
- c) pronunciarsi sulla relazione annuale del Presidente dell'AIIA e su quelle dei Presidenti delle Sezioni Tecniche di cui al successivo art. 20;
- d) deliberare sulla nomina dei soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sull'adozione del regolamento AIIA, su proposta del Consiglio Direttivo e su ogni altro eventuale argomento posto all'ordine del giorno.

Essa si riunisce in via ordinaria e in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta per iscritto al Presidente dell'AIIA, precisando le questioni da trattare.

Per la sua convocazione, occorre che sia dato ai soci un preavviso di almeno quindici giorni. In ogni caso, debbono essere indicati nell'avviso di convocazione gli argomenti da trattare.

In prima convocazione, l'Assemblea può deliberare, qualora sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei soci; in seconda convocazione può deliberare qualora sia presente o rappresentato per delega almeno un decimo dei soci. In ogni caso, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AIIA o, in caso di un suo impedimento, dal Vicepresidente.

Il socio può delegare altro socio a rappresentarlo, purché quest'ultimo non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non può avere più di quattro deleghe.

### **TITOLO V ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

#### *ART. 12*

Le elezioni del Presidente, del Vicepresidente, dei quattro soci componenti il Consiglio Direttivo, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, dei Presidenti e dei Vicepresidenti delle Sezioni Tecniche vengono, di regola, effettuate per corrispondenza.

Tutti i soci possono candidarsi alle cariche sociali.

Viene all'uopo costituita una Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VI CONSIGLIO DIRETTIVO**

### *ART. 13*

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dai Presidenti delle Sezioni Tecniche, da quattro soci e dal Direttore della "Rivista di Ingegneria Agraria".

Fanno inoltre parte per diritto del Consiglio Direttivo, il Past-president, i Presidenti d'onore dell'AIIA ed i Membri italiani nel Board della CIGR in tutte le sue forme dirette ed indirette.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti dell'AIIA, il Segretario e il Tesoriere.

Possono, inoltre, essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Vicepresidenti delle Sezioni Tecniche, senza diritto di voto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'AIIA che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la riunione del Consiglio Direttivo sarà presieduta dal Vicepresidente.

La riunione regolarmente convocata, è valida con la partecipazione della maggioranza dei componenti non permanenti e con diritto di voto del Consiglio Direttivo.

La riunione sarà comunque valida, anche senza che siano intervenute le formalità di convocazione, se ad essa intervengono tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno per trattare le questioni di ordinaria amministrazione e per esaminare e discutere l'attività dell'AIIA.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

### *ART. 14*

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, regola l'andamento dell'AIIA e in particolare, ha le seguenti attribuzioni:

- a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- b) determina l'ammontare delle quote sociali per i soci sostenitori, ordinari, collettivi e juniores;
- c) si pronuncia insindacabilmente sull'ammissione di ogni nuovo socio e propone all'Assemblea la nomina dei soci onorari;
- d) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto sociale;
- e) propone di emanare norme regolamentari per l'efficienza e il buon funzionamento dell'AIIA e dei suoi organi e uffici per l'approvazione dell'Assemblea;
- f) predispone i programmi di attività;
- g) in caso di urgenza, delibera su questioni di competenza dell'Assemblea da sottoporre poi a ratifica di quest'ultima;
- h) provvede alla nomina del Tesoriere;
- i) provvede alla nomina del Direttore della Rivista di Ingegneria Agraria su proposta del Presidente dell'AIIA.

## **TITOLO VII PRESIDENZA**

### *ART. 15*

La Presidenza dell'AIIA è così costituita:

- a) Presidente;
- b) Vicepresidente;
- c) Past-president.

I membri della Presidenza non possono avere cariche nelle Sezioni Tecniche.

La Presidenza è coadiuvata dal Segretario e dal Tesoriere.

### *ART. 16*

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AIIA e la rappresenta nella Commission Internationale du Génie Rural (CIGR).

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, attuandone le deliberazioni.

Controlla il buon andamento dell'AIIA e, in caso di assoluta urgenza, adotta, di concerto con la Presidenza, le opportune deliberazioni. incaricandone dell'attuazione, per quanto di rispettiva competenza, il Segretario e il Tesoriere, sottoponendole al più presto al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Per particolari compiti, il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo a rappresentare l'AIIA.

Il Presidente nomina il Segretario dell'AIIA e propone al Consiglio Direttivo il nome del Direttore della Rivista di Ingegneria Agraria.

### *ART. 17*

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

### *ART. 18*

Il Segretario assolve i compiti organizzativi e funzionali dell'AIIA. Le funzioni e le mansioni del Segretario e l'organizzazione dell'ufficio di segreteria vengono regolate da opportuna normativa di cui all'art. 29 del presente Statuto, nonché dal regolamento dell'Associazione.

### *ART. 19*

Il Tesoriere provvede a tutte le funzioni contabili-finanziarie dell'AIIA.

Il Tesoriere può effettuare spese nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo ed erogare le retribuzioni del personale dell'ufficio di segreteria.

Le funzioni dell'ufficio di tesoreria e le mansioni del Tesoriere nonché i poteri che vengono allo stesso delegati per l'organizzazione dell'ufficio e per i contratti con terzi, con particolare riguardo alla delega di firma su atti contabili finanziari e tributari, vengono regolate con opportuna normativa di cui all'art. 29 del presente Statuto, nonché dal regolamento dell'Associazione.

## **TITOLO VIII SEZIONI TECNICHE E CENTRI**

### *ART. 20*

L'AIIA si articola in Sezioni Tecniche che il Consiglio Direttivo provvede ad individuare e

disciplinare con apposito regolamento sulla base di quanto stabilito dalla Commission Internationale du Génie Rural (CIGR).

Per gli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto l'AIIA può inoltre costituire appositi centri le cui norme di funzionamento sono contenute nello stesso Regolamento dell'Associazione.

#### *ART. 21*

Le Sezioni Tecniche sono rette, rispettivamente, da un Presidente e da un Vicepresidente, coadiuvati da un Segretario. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dai soci di ciascuna sezione, negli anni di scadenza dei rispettivi mandati, oppure in caso di interruzione del mandato stesso.

Il Presidente designa il Segretario.

#### *ART. 22*

Le Sezioni Tecniche svolgono attività autonoma e si riuniscono separatamente per trattare le questioni e i problemi di rispettiva specifica competenza.

### **TITOLO IX COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### *ART. 23*

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque soci, non aventi altre cariche sociali, eletti dall'assemblea secondo le norme del precedente articolo 12.

#### *ART. 24*

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare i registri contabili dell'AIIA, di controllarne la regolarità, di presentare una relazione annuale scritta e di riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

### **TITOLO X PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**

#### *ART. 25*

Il patrimonio dell'AIIA è costituito da:

- a) elargizioni destinate a patrimonio e accettate dal Consiglio Direttivo;
- b) sopravvenienze che il Consiglio Direttivo abbia destinato a patrimonio.

Le risorse finanziarie dell'AIIA sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) sopravvenienze ed elargizioni non destinate dal Consiglio Direttivo a patrimonio;
- c) rendite del patrimonio;
- d) contributi di enti pubblici e privati elargiti per le finalità istituzionali dell'AIIA.

#### *ART. 26*

Le quote sociali vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO XI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE E SCIoglIMENTO DELL'AIIA**

### *ART. 27*

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell' AIIA vengono decise dall'Assemblea Straordinaria. Nel primo caso, sono sufficienti i voti favorevoli di almeno due terzi dei soci, in prima convocazione, e della metà dei soci, in seconda convocazione; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, invece, sono necessari i voti favorevoli di almeno tre quarti dei soci.

## **TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI**

### *ART. 28*

Tutte le cariche sociali di tipo elettivo di cui all'art. 12 del presente Statuto:

- a) sono personali e gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese documentate;
- b) hanno la durata di un quadriennio;
- c) vengono mantenute fino al subentro dei nuovi designati;
- d) possono, ad eccezione di quella di Presidente dell'AIIA, essere rinnovate per un secondo mandato;
- e) il membro eletto del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti che risulti assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive degli organi direttivi e di revisione, decade automaticamente dalla carica;
- f) nel caso di dimissioni o di decadenza da una carica sociale di tipo elettivo si provvederà tempestivamente alle elezioni per la copertura della vacanza secondo quanto stabilito dall'art. 12 del presente Statuto;
- g) il nuovo eletto resta in carica per il periodo residuale nel quadriennio e può essere eletto per un secondo mandato.

### *ART. 29*

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si applicano le normative previste dal Codice Civile.